


Faremo il punto su...

Il docente di sostegno tra contitolarità e collegialità.

Il concetto di «gravità».

L'assegnazione delle misure di sostegno.

Grafico 5 - Alunni con disabilità per gestione e tipologia di disabilità - a.s. 2020/2021



^{*} sono inclusi problemi psichiatrici precoci, disturbi specifici di apprendimento certificati in comorbilità con altri disturbi e sindrome da deficit di attenzione e iperattività – Adhd Nota: per la provincia di Bolzano non è disponibile il dettaglio per tipologia di disabilità Fonte: MI - DGSIS - Ufficio di Statistica - Rilevazioni sulle scuole

Alunni con disabilità

Scuole statali e paritarie Città Metropolitana di Torino



Il docente di sostegno tra contitolarità e collegialità.

- «Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti» (L 104/92, art. 13 comma 6).
- Docente di sostegno, co-autore del progetto educativo-didattico di tutti gli alunni della classe.
- Il docente di sostegno partecipa al GLO.
- La Nota MI 40/2021 richiama «il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell'inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l'alunno con disabilità è preso in carico dall'intero team/consiglio di classe; dall'altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento. [...] la documentazione dell'alunno è nella piena disponibilità dei docenti. Ciò riguarda anche il docente la cui presenza nella classe (comune o a maggior ragione di sostegno) sia episodica».



Un insegnante per il sostegno

«L'insegnante «di sostegno», in realtà, è un insegnante «per» il sostegno, capace cioè di attivare differenti modalità e forme di sostegni che la comunità scolastica deve offrire e proporre. «Un insegnante competente che permetta al contesto scolastico di essere competente, e non limiti e chiuda, quindi, la competenza alla sua presenza ma la colleghi all'investimento strutturale dell'ambiente scolastico» (Canevaro, p. 82).

«Un insegnante dunque che attivi cambiamenti, modulazioni, elementi di novità nella vita scolastica di tutti e che non si rinchiuda in una relazione didattica individuale e separata con l'alunno disabile. Non basta allora inserire il soggetto in un contesto già fortemente strutturato per valori e prassi, ma occorre attivare una riflessione dialogica tra tutto ciò che in quello stesso ambiente è «istituito», quindi già forte e definito, e ciò che può essere «istituente», cioè da costruire e allestire di volta in volta in relazione alle identità degli studenti incontrati. È così che «c'è la necessità di richiamare l'istituito a una revisione delle sue regole e a un impegno in prima persona» (Canevaro, p. 63).

Canevaro A. (2006), Le logiche del confine e del sentiero, Trento, Erickson in AA.VV., La percezione della qualità dei processi inclusivi: il punto di vista della scuola.

L'attivazione «collegiale» degli apprendimenti.


«Si è integrati/inclusi in un contesto, infatti, quando si effettuano esperienze e si attivano apprendimenti insieme agli altri, quando si condividono obiettivi e strategie di lavoro e non quando si vive, si lavora, si siede gli uni accanto agli altri. E tale integrazione, nella misura in cui sia sostanziale e non formale, non può essere lasciata al caso, o all'iniziativa degli insegnanti per le attività di sostegno, che operano come organi separati dal contesto complessivo della classe e della comunità educante. È necessario invece procedere secondo disposizioni che coinvolgano tutto il personale docente, curricolare e per le attività di sostegno, così come indicato nella nota ministeriale prot. n. 4798 del 25 luglio 2005, di cui si ribadisce la necessità di concreta e piena attuazione.

Per non disattendere mai gli obiettivi dell'apprendimento e della condivisione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da *tutti i docenti curricolari*, i quali, insieme all'insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe». (MIUR, Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009).

Progettare e condividere gli interventi didattico - formativi

Nessuna norma prevede modalità particolari di lezione per uno studente con disabilità.

Ogni scelta dei docenti deve rispondere ad un unico principio: la progettazione condivisa!



Il concetto di gravità: aspetti normativi e pedagogici.

- Legge 104/92: «Ai sensi dell'art.4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la Commissione Medica riconosce l'interessato: PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (COMMA 3 ART. 3)» oppure «PORTATORE DI HANDICAP (COMMA 1 ART. 3).
- Nota MI 40/2021: «è rotto il *rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1*, perché la domanda corretta, e la conseguente risposta da dare, è fondata sulla "tipologia" di gravità e sulle risorse professionali adatte a compensare "quel" tipo di gravità, *a partire dagli stessi curriculum dei docenti*
- «Disabilità complessa» vs gravità → l'inclusione degli allievi con disabilità complessa è un fattore di qualità della scuola.

Dlgs. 96/2019 - Art. 10: Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno.

- «1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
- 2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
- 3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis».

Organico di diritto - Posti di potenziamento - Organico di fatto - Posti in deroga.

Continuità didattico-educativa: «La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello dell'abbandono scolastico, prevedendo opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola. Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambiamento, consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell'azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni» (CM 339/1992)

Leggere e interpretare i dati in chiave pedagogicodidattica

Chiave di lettura interpretativa pedagogico-didattica



Termini classificatori di tipo clinico

«in quanto non si tratta di riparare e curare, ma di rifondare l'intervento educativo in termini di progettualità e autonomia, per non ricadere in soluzioni didattiche preconfezionate, modulistico-standardizzate, riduttive rispetto alla complessità della persona. Parlare di diagnosi e di certificazione significa adottare uno sguardo clinico, medicalistico e psicologistico anche dove non ce n'è bisogno, perché lo statuto epistemologico delle scienze dell'educazione, compreso quello della pedagogia speciale, non è orientato a stabilire limiti e categorie delle differenze, delle diversità e dei personali bisogni, ma è declinato all'inclusione, all'interazione interpersonale, all'accoglienza, alla valorizzazione di potenzialità e risorse, in prospettiva sociale e comunitaria».

(P. Gaspari in Lo «sguardo» educativo contro i rischi della medicalizzazione: il contributo dell'approccio narrativo 2016, pp. 421-422).



Le «altre misure di sostegno»

- Coinvolgimento delle realtà della Comunità circostante
- Creazione di alleanze e partnership con famiglie e stakeholder
- , (Q)

- Iniziative di tutoring
- Reti di scuole e reti di famiglie
- «Infine, ma non infine, occorre una particolare attenzione allo "snodo" dei rapporti interistituzionali. I processi di integrazione richiedono un accurato lavoro di interlocuzione con soggetti esterni all'istituzione scolastica, pubblici (il comune e l'ASL, principalmente) e privati. Si tratta di un lavoro non sempre facile di coordinamento, sovente delegato, ma che resta in capo, in ultima istanza, alla dirigenza scolastica, chiamata a garantire il coordinamento della pluralità di contributi». (Nota MI 40/2021)

LEGGERE AL PLURALE LA CATEGORIA DELLA DIVERSITÀ, INVENTANDO IPOTESI E STRATEGIE.





